

DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO LE FARMACIE CONVENZIONATE DI AUSILI MEDICI

Tra la Regione Toscana, U.R.TO.FAR. e CISPEL si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA:

art 1
(ambito di applicazione)

Il presente accordo regola la distribuzione per gli assistiti sul territorio di tutti gli ausili medici autorizzati dalla azienda USL relativi alle seguenti tipologie assistenziali:

- Diabete
- Medicazione
- Incontinenza(escluso ausili per assorbenti).

Il presente accordo non preclude la possibilità che fra le aziende USL e le farmacie convenzionate possono essere raggiunte intese, a livello aziendale , per ulteriori tipologie di assistenza diverse da quelle oggetto del presente accordo.

Le parti si impegnano ad integrare, il presente accordo quadro regionale, prevedendo la distribuzione sul territorio di ulteriori ausili medici riferiti a ulteriori tipologie assistenziali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

Il presente accordo assorbe eventuali accordi aziendali in essere per la stessa tipologia di prodotto.

Art 2
(modalità di svolgimento)

E' facoltà dell'assistito di ritirare i prodotti oggetto del presente accordo sia presso la Azienda ASL, qualora questa garantisca tale tipologia di servizio che presso una delle farmacie convenzionate aperte al pubblico.

In occasione di ciascuna fornitura la farmacia accerta le effettive necessità del paziente e quindi procede alla erogazione degli ausili realmente occorrenti e comunque non oltre i limiti quantitativi di cui all'autorizzazione concessa dall'azienda ASL.

L'assistito ha il diritto di scegliere, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dalla azienda ASL, l'ausilio medico, fra quelli compresi nel listino di cui al successivo art.3, che qualitativamente soddisfa le proprie esigenze. Ove la farmacia fosse momentaneamente sprovvista dell'ausilio richiesto dovrà provvedere a rifornirsi nel più breve tempo possibile.

Deve essere garantito altresì al paziente di poter cambiare, per la successiva fornitura, la farmacia presso cui fornirsi.

Le aziende AA.SS.LL e le farmacie sono tenute, nel rispetto del presente protocollo, a mettere in atto tutte le procedure ritenute utili a semplificare le procedure di accesso e di controllo delle prestazioni.

Art 3
(prezzo di riferimento)

A livello regionale, sulla base degli attuali prezzi di acquisizione da parte delle strutture pubbliche verrà definito un listino di tutti i prodotti erogabili dalle farmacie con oneri a carico del SSR. Detto listino, che sarà il riferimento per la tariffazione da parte delle farmacie, avrà una validità annuale, salvo integrazioni con nuovi ausili medici che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità.

Art 4
(aspetti gestionali)

Attori del percorso assistenziale del paziente sono :

- Regione Toscana
- Strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie Locali
- Sistema farmacie
- Associazione dei pazienti
- Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Essi si devono adoperare per la definizione e la verifica dei percorsi assistenziali, devono formulare e definire progetti aziendali, elaborare e pubblicizzare i risultati .

Per la patologia diabetica i progetti, predisposti e condivisi dagli attori del percorso, verteranno sulla prevenzione e sull'educazione sanitaria della malattia.

-Educazione al corretto stile di vita.

Messa in atto di iniziative di educazione alla popolazione riguardo alle corrette abitudini e ai corretti stili di vita.

-Attivazione primi test di autoanalisi.

La farmacia attiva i primi test di autoanalisi per la prevenzione o la diagnosi precoce della malattia.

-Gestione della malattia.

Divulgazione della corretta conoscenza della patologia e contribuzione alla gestione consapevole della malattia diabetica.

-Utilizzo presidi sanitari.

Informazione ed educazione all'uso corretto dei presidi sanitari connessi al trattamento della malattia.

Le aziende USL entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo sono obbligate ad attivare i suddetti progetti aziendali.

art 5
(remunerazione della farmacia)

La farmacia, sulla base del listino dei prezzi di cui al precedente art. 3 , richiede mensilmente, contestualmente alla richiesta di rimborso dei medicinali a carico del SSN, all'azienda USL il rimborso degli ausili effettivamente erogati.

A fronte della spesa netta mensile erogata alla farmacia verrà riconosciuto:

1. una quota pari al 5% della spesa netta mensile erogata quale quota imprenditoriale.

- 2 una quota pari ad Euro 0,70 mensile per paziente, per prestazione professionale di natura sanitaria per i servizi e la presa in carico del paziente stesso.

Agli importi come sopra determinati dovrà essere aggiunta l'IVA di Legge.

Art 6
(Decorrenza e verifica)

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° marzo 2006.

In attuazione del presente accordo, la Regione Toscana garantisce interventi e la messa in atto di iniziative volte a dare applicazione agli accordi di cui alla DGR 299/2005.

La Regione si impegna alla messa in atto di tutte le iniziative possibili per definire, entro il 30/04/2006, un protocollo d'intesa con le OO.SS. delle farmacie pubbliche e private, valido su tutto il territorio regionale, per la distribuzione attraverso le farmacie convenzionate dei farmaci ospedalieri ad alto costo.

Le parti concordano che il presente accordo sarà oggetto a verifica annuale e la prima avverrà entro il 31 ottobre 2006.